

DDL 840

EMENDAMENTI

ARTT. 4 - 12

BOZZA NON CORRETTA


19 ottobre 2018

Vol. II

AS 840

ART. 4

Sopprimere l'articolo.


SEN. BRESSA 

4.1

AS 840

Emendamento

Art. 4

 De Petris, Grasso, Errani, Laforgia


Sopprimere l'articolo

4.2

A.S. 840
Emendamento
Art. 4

Sopprimere l'articolo 4.

COLLINA



PARRINI

MIRABELLI

CERNO

ZANDA

4.3

EMENDAMENTO

A.S. 840

Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

ART. 4

Sopprimere l'intero articolo

MOTIVAZIONE

L'indeterminatezza della definizione di "...altri centri idonei" lascia eccessivo margine di discrezionalità sulle libertà individuali dei migranti.

FATTORI, NUGNES

DE FALCO

Elia Fattori

4.4

Atto Senato 840

Conversione in legge del Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità delle Ministeri dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell' Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

EMENDAMENTI

Art.4

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

sopprimere da "in tale ultima ipotesi" fino "udienza di convalida"

NUGNES

Motivazione:

La modifica è necessaria in considerazione del fatto che le modalità della restrizione della libertà personale così come delineate sono viziata da illegittimità costituzionale per violazione della riserva assoluta di legge in materia di restrizione della libertà personale prevista dall'art. 13 Cost., perché non si precisa quali siano e dove siano i "locali idonei", né quali siano le modalità del trattenimento.

In tal senso la tassatività della norma legislativa richiesta dalla Costituzione non può certo essere sostituita da mere precisazioni contenute nella relazione tecnica al decreto-legge che indicano che i "luoghi pertinenti all'autorità di p.s." diversi dai CPT in cui potranno avvenire i trattenimenti saranno: a) luoghi già oggi in uso alla P.S. per effettuare fermi, identificazioni, rilievi fotodattiloscopici, redazione e consegna dei provvedimenti di rimpatrio e b) aeroporti internazionali da cui partono i voli internazionali di rimpatrio.



Paola Nugnes

Elena Fattori



Virginia La Mura

Gregorio De Falco


MANTORO

4.5

AS 840
Emendamento
Articolo 4


Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le strutture ed i locali di cui ai periodi precedenti garantiscono condizioni di trattenimento che assicurano il rispetto della dignità della persona.»

PERILLI



4.6

A.S. 840
Emendamento
Art. 4



PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, VERDUCCI

Al comma 1 dopo le parole "successive all'udienza di convalida" aggiungere in fine il seguente periodo "In tutti i casi e luoghi di permanenza di cui al presente comma sono comunque garantite le condizioni di trattenimento di cui al seguente articolo 14 ed agli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 142/2015".

4.7

Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

EMENDAMENTI

Art. 4

All'art.4 comma 1, dopo le parole *“comunque non oltre le quarantotto ore successive all'udienza di convalida”* sono inserite le seguenti: *“Nei luoghi idonei di cui al periodo precedente sono comunque garantite le condizioni di trattenimento di cui al seguente articolo 14 ed agli art 6 e 7 del D. Lgs. 142/2015”*

NUGNES

Motivazione:

Anche nei casi di trattenimento a fini identificativi è opportuno che siano riconosciute tutte le garanzie previste dalla direttiva 2013/33/UE.




Paola Nugnes



Virginia La Mura

Elena Fattori



Gregorio De Falco

MANTERO

A.S. 840

Emendamento

Art. 4

Al comma 1, aggiungere infine i seguenti periodi: "Le strutture e i locali indicati nei due periodi precedenti in ogni caso non possono trattenere minori stranieri non accompagnati e devono essere idonei dal punto di vista igienico-sanitario ed appositamente attrezzati per l'ospitalità plurigiornaliera di persone e devono garantire allo straniero l'accesso gratuito a spazi aperti, ad almeno tre pasti al giorno, ad un alloggio e ai servizi igienici, nel rispetto delle distinzioni tra i sessi e delle esigenze di riservatezza e di tutela dell'unità familiare, la possibilità di comunicare con familiari, difensori, magistrati, ministri di culto, rappresentanti dell'UNHCR o di enti e associazioni che svolgono attività di tutela ed assistenza degli stranieri, di incontrarsi con essi e il divieto di accesso per i rappresentanti diplomatico-consolari dello Stato a cui appartiene il richiedente. Le strutture e i locali che abbiano le caratteristiche indicate nei tre periodi precedenti devono essere scelti in un apposito elenco pubblico, approvato e aggiornato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro della Giustizia e con il Ministro della salute, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed emanato previo parere favorevole del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale."

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA, VERDUCCI



4.9

AS 840

Emendamento

Art. 4

 De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: "Tali locali idonei per il trattenimento, istituiti presso i centri di primo soccorso e assistenza e presso i Centri di prima accoglienza, sono disciplinati e identificati secondo la funzione, gli standard e le condizioni materiali di accoglienza in linea con la Direttiva 2013/33/UE, con particolare riguardo alla previsione di tutte le garanzie adeguate, incluse le garanzie previste per i trattenuti dall'articolo 14 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n.286, il diritto all'informazione in una lingua conosciuta, anche relativamente alla procedura di asilo prevista dal comma 4, articolo 6, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2015, n.142, il diritto ad usufruire ad un'assistenza legale, il diritto ad accedere ai servizi funzionali all'individuazione di esigenze particolari ai sensi del comma 1, dell'articolo 17, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2015, n.142, il diritto a ricevere assistenza socio-sanitaria, il diritto di poter incontrare rappresentanti dell'UNHCR o di Enti e Associazioni che svolgono attività di tutela, assistenza e supporto agli stranieri e il divieto di accesso per i rappresentanti diplomatico- consolari dello Stato a cui appartiene il richiedente.

4.10

AS 840

Emendamento

Art. 4

 De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: “Nei luoghi idonei di cui al periodo precedente sono comunque garantite le condizioni di trattenimento di cui all' articolo 14 ed agli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142” .

4.11

AS 840

Emendamento

Art. 4

De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo "Sono escluse da tale forma di trattamento, le persone con esigenze specifiche di cui al comma 1, articolo 17, del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142."

4.12

AS 840

ART. 5

Sopprimere l'articolo.

SEN. BRESSA

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Bressa' written in a stylized, cursive script.

5.1

AS 840

ART. 6

Sopprimere l'articolo.

SEN. BRESSA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bressa', written over the printed name 'SEN. BRESSA'.

6.1

AS 840

Emendamento

Art. 6

De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'De Petris', written over the printed name.

Sopprimere l'articolo

6.2


A.S. 840
Emendamento
Art. 6

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

“Art. 6
(Disposizioni in materia di rimpatri)

1. Il Fondo di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è incrementato di 3 milioni di euro per il 2018, di 7 milioni di euro per il 2019 e di 10 milioni di euro per il 2020.».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 3 milioni di euro per il 2018, di 7 milioni di euro per il 2019 e di 10 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero."

MIRABELLI, PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, VERDUCCI, FERRARI



6.3

A.S. 840
Emendamento
Art. 6


Al comma 1, sostituire il capoverso "b)" con il seguente:

"b) al fine di incrementare il ricorso alla misura del rimpatrio volontario assistito (RVA) di cui all'articolo 14-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è previsto l'avvio, in via sperimentale, di un Piano nazionale per la realizzazione di interventi di rimpatrio volontario assistito comprensivi di misure di reintegrazione e di reinserimento dei rimpatriati nel Paese di origine, per il periodo 2018-2020 e nel limite di spesa di 3.500.000 euro per il 2018, di 10.500.000 euro per il 2019 e di 10.500.000 euro per il 2020. Tale Piano prevede l'istituzione fino a un massimo di trenta sportelli comunali che svolgono, in concorso con le associazioni più rappresentative degli enti locali e in accordo con le prefetture uffici territoriali del Governo, con le questure e con le organizzazioni internazionali, attività informative, di supporto, di orientamento e di assistenza sociale e legale per gli stranieri che possono accedere ai programmi di RVA esistenti; assicurano la formazione di personale interno; curano l'informazione sui progetti che prevedono, in partenariato, la reintegrazione nei Paesi di origine dei destinatari dei programmi di RVA. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sono stabilite le linee guida e le modalità di attuazione del suddetto Piano;"

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"I-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 3 milioni di euro per il 2018 e in 9 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero."

MIRABELLI, PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, VERDUCCI, FERRARI




6.4

A.S. 840
Emendamento
Art. 6

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Al fine di contrastare il fenomeno della clandestinità, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo presenta alle Commissioni parlamentari competenti un piano dettagliato concernente gli accordi bilaterali che intende stipulare con i Paesi di origine del fenomeno migratorio finalizzato a favorire il rimpatrio delle persone che non avranno diritto a permanere nel territorio nazionale. Altresì, sarà data comunicazione alle Commissioni Parlamentari in merito agli accordi bilaterali della specie che saranno stipulati."

D'ARIENZO



6.5

A.S. 840

EMENDAMENTO


Art. 6

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Articolo 6-bis

(Disposizioni in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea privi di risorse economiche sufficienti)

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Prefetto verifica che i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea, che abbiano residenza o dimora nel proprio territorio di competenza dispongano della effettiva disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, dichiarata al momento dell'iscrizione anagrafica come previsto dal Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.30.
2. Ove accerti la mancanza delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno, il Prefetto adotta, entro 48 ore, il provvedimento di allontanamento ai sensi del citato Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.30.


FAZZOLARI

LA RUSSA

6.0.1

A.S. 840

EMENDAMENTO


Art. 6

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Articolo 6-bis.

(Minori stranieri)

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 47, sostituire le parole: «il minorene» con le seguenti: «il minore di anni quattordici».
2. All'articolo 19, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «di anni diciotto» sono sostituite dalle seguenti: «di anni quattordici».


BALBONI

LA RUSSA

6.0.2

A.S. 840
Emendamento
Art. 6

PARRINI, COLLINA, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente

"Art. 6-bis. 1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo da ripartire con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2018, di 20 milioni di euro per l'anno 2018 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per il potenziamento e la promozione dello sviluppo economico e sociale dei paesi che stipulano accordi di rimpatrio con l'Italia.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.>>

6.0.3

AS 840

Emendamento

Art. 7

 De Petris, Grasso, Errani, Laforgia,

All'art. 7 premettere il seguente:

Art. 07

1. I richiedenti protezione internazionale sono beneficiari del Sistema di Protezione.

7.1

AS 840

ART. 7

Sopprimere l'articolo.

SEN. BRESSA

7.2

AS 840

Emendamento

Art. 7

De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'De Petris', written over the printed name.

Sopprimere l'articolo

7.3

A.S. 840
Emendamento
Art. 7

Sopprimere l'articolo 7.

COLLINA




PARRINI

MIRABELLI

CERNO

ZANDA

7. 4



PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, VERDUCCI

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

"Art. 7.

(Disposizioni in materia di diniego e revoca della protezione internazionale)

1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 12, al comma 1, lettera c) è sostituito dal seguente:

lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica ed è stato condannato con sentenza definitiva per uno o più reati di particolare gravità. Al fine della presente disposizione possono essere considerati di particolare gravità, sulla base di un esame completo di tutte le circostanze del caso individuale di cui trattasi, i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate, ove non operino circostanze attenuanti ad effetto speciale ai sensi dell'art. 63, comma terzo, del codice penale).

b) l'articolo 16, al comma 1, lettera d-bis) è sostituito dal seguente:

lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica ed è stato condannato con sentenza definitiva per uno o più reati di particolare gravità. Al fine della presente disposizione possono essere considerati di particolare gravità, sulla base di un esame completo di tutte le circostanze del caso individuale di cui trattasi, i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate, ove non operino circostanze attenuanti ad effetto speciale ai sensi dell'art. 63, comma terzo, del codice penale".

7.6

AS 840

Emendamento

Articolo 7

 De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Sostituire il comma 1 con il seguente "1. All'articolo 12 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, dopo il comma 1 inserire il seguente "1-bis. L'applicazione della clausola di diniego è subordinata ad una completa ed appropriata disamina della domanda di asilo nel suo merito individuale e, ove ve ne ricorrano i presupposti, deve prevedere un esplicito riconoscimento dello status di rifugiato, nel senso e per gli effetti di cui all'art. I della Convenzione di Ginevra del 1951.

Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. La lista dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lett. c) e 16, comma 1, lett. D-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, deve essere preventivamente sottoposta ad adeguata verifica comparativa."

Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

EMENDAMENTI

Art. 7

L'articolo 7, comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 12, al comma 1, lettera c) è sostituito dal seguente:

"lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica se è stato condannato con sentenza definitiva per uno o più reati di particolare gravità. Al fine della presente disposizione possono essere considerati di particolare gravità, sulla base di un esame completo di tutte le circostanze del caso individuale di cui trattasi, i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate, ove non operino circostanze attenuanti ad effetto speciale ai sensi dell'art. 63, comma terzo, del codice penale)."

b) l'articolo 16, al comma 1, lettera d-bis) è sostituito dal seguente:

"lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica se è stato condannato con sentenza definitiva per uno o più reati di particolare gravità. Al fine della presente disposizione possono essere considerati di particolare gravità, sulla base di un esame completo di tutte le circostanze del caso individuale di cui trattasi, i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate, ove non operino circostanze attenuanti ad effetto speciale ai sensi dell'art. 63, comma terzo, del codice penale)".

NUGNES

Motivazione:

La riformulazione della norma prevede una valutazione della gravità dei reati commessi fatta sulla base di un esame completo delle circostanze del caso. Inoltre vengono esclusi i reati per cui sono applicabili le circostanze attenuanti.

7.7



Paola Nugnes

Virginia La Mura

Elena Fattori

Gregorio De Falco

MANTERO

7.8

AS 840

Emendamento

Art. 7

 De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

“a) l'articolo 12, al comma 1, lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica ed è stato condannato con sentenza definitiva per uno o più reati di particolare gravità. Al fine della presente disposizione possono essere considerati di particolare gravità, sulla base di un esame completo di tutte le circostanze del caso individuale di cui trattasi, i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate, ove non operino circostanze attenuanti ad effetto speciale ai sensi dell'art. 63, comma terzo, del codice penale).

b) l'articolo 16, al comma 1, lettera d-bis) è sostituito dalla seguente:

d- bis) lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica ed è stato condannato con sentenza definitiva per uno o più reati di particolare gravità. Al fine della presente disposizione possono essere considerati di particolare gravità, sulla base di un esame completo di tutte le circostanze del caso individuale di cui trattasi, i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate, ove non operino circostanze attenuanti ad effetto speciale ai sensi dell'art. 63, comma terzo, del codice penale)”.
)

A.S. 840

EMENDAMENTO

Art. 7

Al comma 1, alle lettere a) e b), dopo le parole: «dagli articoli 336», inserire le seguenti: «, 414,».

Balb
BALBONI

LA RUSSA

7.9

A.S. 840

EMENDAMENTO

Art. 7

Al comma 1, alle lettere a) e b), sostituire le parole: «624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3),» con le seguenti: «624 e 624-bis».

RAUTI

LA RUSSA

The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is for Rauti, and the signature on the right is for La Russa. Both signatures are written in a cursive, flowing style.


7.10

A.S. 840

EMENDAMENTO

Art. 7

Al comma 1, alle lettere a) e b), dopo le parole: «624-bis, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, comma 1, numero 3),», inserire le seguenti parole: «e 633,».


BERTACCO

LA RUSSA


7.11

A.S. 840

EMENDAMENTO

Art. 7

Al comma 1, alle lettere a) e b), alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole: «nonché per i delitti previsti dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75,».


BALBONI

LA RUSSA

7.12

Atto Senato 840

Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

EMENDAMENTI

Art. 7


Al comma 1 lettere a) e b) sopprimere il seguente periodo: "I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis) sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate"

DE FALCO



VANIN

BUCCARELLA



NUGNES

IUNIO VALERIO ROMANO

FATTORI

7.13

7.14

AS 840

Emendamento

Art. 7

 De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Al comma 1, alle lettere a) e b) sopprimere il periodo: *“I reati di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis) sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate”*

A.S. 840
Emendamento
Art. 7

Al comma 1, lettere a) e b), sopprimere l'ultimo periodo.

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke.

7.15

7.16

AS 840

Emendamento

Art. 7

 De Petris, Grasso, Errani, Laforgia,

Al comma 1, alle lettere a) e b) eliminare l'ultimo periodo.

7.17

AS 840

Emendamento

Art. 7

De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, il seguente periodo:


“In ogni caso non ricorrono le condizioni di cui al comma precedente quando, con sentenza definitiva, siano state concesse le circostanze di cui all’art. 62 n. 4 e 6 c.p. e all’art. 62 bis c.p. nonché quando, nell’esecuzione della pena, l’interessato sia stato ammesso ai benefici di cui agli articoli 47, 47 ter, 47 quinquies e 48 della legge 26 luglio 1976 n. 354”.

7. 18

AS 840

Emendamento

Art. 7

 De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente 1- bis: "L'esistenza del procedimento penale o della sentenza di condanna anche non definitiva, per uno dei reati previsti al comma 1, non rileva ai fini del diniego e della revoca della protezione internazionale"

G/840/2/1



AS 840

Articolo 7

Ordine del giorno

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 840 "Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata";

Premesso che:

il presente decreto legge al Capo II del Titolo I prevede delle disposizioni in materia di protezione internazionale ed incide sulle procedure di esame delle domande attraverso modifiche legislative al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;

il decreto legislativo, in particolare, all'articolo 27, stabilisce che la Commissione territoriale acquisisce le informazioni relative alla situazione del Paese di origine e alla specifica condizione del richiedente che ritiene necessarie al fine di integrare il quadro probatorio del richiedente.

Considerato che:

molto spesso il richiedente, durante il procedimento volto ad ottenere la protezione internazionale, non manifesta il proprio orientamento sessuale, oggetto di persecuzione nel Paese di origine, nel timore di subire ripercussioni anche nel Paese di arrivo;

tale contegno può dipendere da una carente informazione circa i propri diritti o da un'inadeguata assistenza psicologica nei luoghi di accoglienza;

la mancata valutazione, da parte della Commissione Territoriale, di quello che costituisce uno dei requisiti per ottenere lo status di rifugiato potrebbe condurre ad un diniego della domanda

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nel sistema di accoglienza dello straniero, adeguati strumenti informativi e di sostegno psicologico, al fine di rendere edotto lo straniero circa le forme di garanzia predisposte dall'ordinamento a tutela della sua persona.

Sen. Maiorino



G / 840 / 3 / 1

A.S. 840

Articolo 7

Ordine del giorno

VONQ
Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 840, recante "Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata";

premessi che:

Il Titolo II del decreto in esame introduce norme finalizzate a rafforzare i dispositivi a garanzia della sicurezza pubblica, con particolare riferimento alla minaccia del terrorismo e al contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti pubblici, nonché al miglioramento del circuito informativo tra le Forze di polizia e l'autorità giudiziaria e alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni criminali negli enti locali;

L'articolo 28 del decreto introduce modifiche all'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. In particolare, viene disciplinata una sorta di protocollo operativo, che consente di adottare interventi straordinari nel caso in cui, pur non rinvenendosi gli elementi per disporre lo scioglimento dell'ente locale, siano state tuttavia riscontrate anomalie o illiceità tali da determinare uno sviamento dell'attività dell'ente.

Considerato che:

l'articolo 144 del Tuel prevede che, con decreto di scioglimento dei consigli comunali e provinciali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile, sia nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso;

molto spesso accade che con la nomina della commissione straordinaria si possano riscontrare disservizi o rallentamenti nel funzionamento della macchina burocratica dell'ente locale;

impegna al Governo:

a valutare l'opportunità di adottare tutti gli opportuni provvedimenti legislativi che garantiscano il potenziamento della rete di prevenzione antimafia, estendendo al personale sovraordinato presso le Commissioni straordinarie una più ampia gestione dell'attività amministrativa dell'ente i cui Consigli vengano sciolti per fenomeni di infiltrazione e condizionamento mafioso o simile, in modo tale da non pregiudicare l'efficacia dei servizi resi al cittadino.

AS 840

ART. 8

Sopprimere l'articolo.

SEN. BRESSA

8.1

AS 840

Emendamento

Art. 8

 De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Sopprimere l'articolo

8.2

AS 840

Emendamento

Articolo 8

~~capoverso "27a"~~
Ai commi 1 e 2, sostituire le parole: " , salva la valutazione del caso concreto" con le seguenti:
" , ove non giustificato da gravi e comprovati motivi".

GRASSI



Al comma 1, capoverso "27a" e al comma 2, capoverso "27a",

8.3

8.4

AS 840

Emendamento

Art. 8

De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Al comma 2, capoverso 2-ter apportare le seguenti modifiche

1. sostituire le parole "è rilevante ogni rientro" con le seguenti. "può risultare rilevante, in base alle circostanze, il rientro per un periodo superiore a tre mesi"

2. infine aggiungere il seguente comma:

"2-quater. *Con la notifica del provvedimento di cessazione, l'interessato è informato della possibilità di richiedere la conversione del permesso di soggiorno in un diverso permesso di soggiorno sulla base dei requisiti richiesti dalla legge*".

Atto Senato 840

Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

EMENDAMENTI


Art. 8

Al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche

1. Sostituire le parole "è rilevante ogni rientro" con le seguenti. "può risultare rilevante, in base alle circostanze, il rientro per un periodo superiore a tre mesi" ;


2. Dopo il ~~nuovo~~ comma 2-ter aggiungere il seguente:
"2-quater. "Con la notifica del provvedimento di cessazione, l'interessato è informato della possibilità di richiedere la conversione del permesso di soggiorno in un diverso permesso di soggiorno sulla base dei requisiti richiesti dalla legge".

DE FALCO



VANIN

BUCCARELLA



NUGNES

IUNIO VALERIO ROMANO

FATTORI

8.5

AS 840

ART. 9

Sopprimere l'articolo.

SEN. BRESSA

g.1

AS 840

Emendamento

Art. 9

 De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Sopprimere l'articolo

9.2

A.S. 840
Emendamento
Art. 9

Sopprimere l'articolo ~~9~~.

COLLINA



PARRINI

MIRABELLI

CERNO

ZANDA

9.3

AS 840

Emendamento

Art. 9

 De Renzi, Grasso, Errani, Laforgia

Sopprimere il comma 1

9.6

9.5

AS 840

Emendamento

Art. 9

 De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, sopprimere le lettere d) ed e)

Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

EMENDAMENTI

Art. 9

All'art 9 dopo il comma 9 aggiungere il comma 1 bis, *del comma 1, lettera d), compreso "2", comma 2)*

- 1) All'art. 7, co. 2, lett. d), D. Lgs. 25/2008, dopo le parole "domanda reiterata" sono inserite le seguenti "che, a seguito di esame preliminare, sia risultata presentata" e, *alla lettera e),*
- 2) All'art. 7, co. 2, lett. e), D. Lgs. 25/2008, al termine del paragrafo, sono aggiunte le seguenti parole "valutato in ogni caso il rischio di "refoulement" diretto o indiretto, in violazione degli obblighi internazionali incombenti sull'Italia".

Si propone la lettera d)

Motivazione:

Gli emendamenti proposti sono necessari al fine di uniformare il dettato normativo a quanto previsto all'art. 41, co. 1 Dir. 2013/32/UE in tema di deroga al diritto di rimanere sul territorio

- 3) L'art. 29 bis D. Lgs. 25/2008 è soppresso

o in subordine

3*) all'art. 29-bis D. Lgs. 25/2008 le parole "in quanto" sono sostituite con le parole "qualora, a seguito di esame preliminare, sia risultata".

Motivazione:

La previsione di una forma di esame preliminare nel caso della prima domanda reiterata è necessaria per uniformarsi allo standard minimo previsto dalla Direttiva 2013/32/UE (cfr. artt. 41, co. 1, lett. a, e 40. co. 2-3)

All'art.9 il numero 2, della lettera e), comma 1, è soppresso.

Motivazione:

La possibilità di ottenere, in caso di ricorso in sede giurisdizionale, la sospensione dell'efficacia del provvedimento di inammissibilità è necessaria per uniformarsi allo standard minimo previsto dall'art. 46, commi 6 e 8, della Direttiva 2013/32/UE.

Paola Nugnes

Virginia La Mura

Elena Fattori

Gregorio De Falco

MANTERO

9.6

Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

EMENDAMENTI

Art. 9
 All'art 9 dopo il comma 9 aggiungere il comma 1 bis: *al comma 1, lettera d), capoverso "e",*

~~a) All'art. 7, co. 2, lett. d), D. Lgs. 25/2008, dopo le parole "domanda reiterata" sono inserite le seguenti "che, a seguito di esame preliminare, sia risultata presentata *alla lettera d),*~~

~~b) All'art. 7, co. 2, lett. e), D. Lgs. 25/2008, al termine del paragrafo, sono aggiunte le seguenti parole "valutato in ogni caso il rischio di "refoulement" diretto o indiretto, in violazione degli obblighi internazionali incombenti sull'Italia";~~

Motivazione:

~~Gli emendamenti proposti sono necessari al fine di uniformare il dettato normativo a quanto previsto all'art. 41, co. 1 Dir. 2013/32/UE in tema di deroga al diritto di rimanere sul territorio~~

~~3) L'art. 29-bis D. Lgs. 25/2008 è soppresso.~~

o in subordine

alla lettera d), capoverso "Art. 29-bis",

~~a) all'art. 29-bis D. Lgs. 25/2008 le parole "in quanto" sono sostituite con le parole "qualora, a seguito di esame preliminare, sia risultata".~~

Motivazione:

~~La previsione di una forma di esame preliminare nel caso della prima domanda reiterata è necessaria per uniformarsi allo standard minimo previsto dalla Direttiva 2013/32/UE (cfr. artt. 41, co. 1, lett. a, e 40. co. 2-3)~~

~~All'art.9 il numero 2, della lettera e), comma 1, è soppresso.~~

Motivazione:

~~La possibilità di ottenere, in caso di ricorso in sede giurisdizionale, la sospensione dell'efficacia del provvedimento di inammissibilità è necessaria per uniformarsi allo standard minimo previsto dall'art. 46, commi 6 e 8, della Direttiva 2013/32/UE.~~

Paola
 Paola Nugnes
 Virginia La Mura
 Elena Fattori

9.7

Gregorio De Falco
MANTERO

9.8

AS 840

Emendamento

Art. 9

 De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) Alla lettera d), dopo le parole "*domanda reiterata*" inserire le seguenti "*che, a seguito di esame preliminare, sia risultata presentata ...*";
- 2) Alla lettera e), inserire infine le seguenti parole "*valutato in ogni caso il rischio di "refoulement" diretto o indiretto, in violazione degli obblighi internazionali incombenti sull'Italia*".

A.S. 840

Emendamento

Art. 9



PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, VERDUCCI

Al comma 1, lettera a), capoverso "2" sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) *alla lettera d), dopo le parole "domanda reiterata" sono inserite le seguenti "che, a seguito di esame preliminare, sia risultata presentata";*
- 2) *alla lettera e), aggiungere infine le seguenti parole "valutato in ogni caso il rischio di "refoulement" diretto o indiretto, in violazione degli obblighi internazionali incombenti sull'Italia".*

9.8

9.10

AS 840

Emendamento

Art. 9

 De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, lettera d) aggiungere infine il seguente periodo:
"tale valutazione deve essere preceduta da specifico esame preliminare che esclude in primis qualsiasi violazione del principio di non- refoulement".

9.11

AS 840

Emendamento

Art. 9

 De Petris, Grasso, Errani, Laforgia


Al comma 1, lettera a), capoverso 2, sopprimere la lettera e)

9.12

AS 840

Emendamento

Art. 9

 De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, lettera e) aggiungere infine il seguente periodo:
"L'autorità dovrà valutare che la decisione di rimpatrio non comporti violazione del principio del *non-refoulement*"

A.S. 840
Emendamento
Art. 9

Al comma 1, la lettera
Sopprimere comma 1, lett. b).

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA



9.13

9.14

AS 840

Emendamento

Art. 9

 De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Al comma 1, lettera b), numero 1, sopprimere i commi 1-ter e 1- quater.

Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

EMENDAMENTI

^{Art. 9}
^{1) (Parole e comma 1)}
All'art. 9, comma 1, lettera b, i ~~commi~~ ^{1-ter e 1-quater} sono ~~soppressi~~.

~~o in subordine~~

All'art. 9, comma 1, lettera b, i commi 1-ter le parole "*dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere i relativi controlli*" sono sostituite dalle seguenti "*al solo fine di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione anteriore o imminente che ne comporterebbe l'espulsione*".

NUGNES

Motivazione:

I presupposti per l'applicazione della procedura in frontiera non sono in linea con la normativa europea e in particolare con l'art.31, comma 8, della direttiva 2013/32/UE. In alternativa alla non conversione dell'articolo si potrebbe riformulare i presupposti dell'accelerata riconducendoli a quelli previsti dalla lettera g) del menzionato comma, dell'art.31.

9.15

Paola Nugnes

Virginia La Mura

Elena Fattori

Gregorio De Falco

MANTERO

A.S. 840
Emendamento
Art. 9



ZANDA, PARRINI, COLLINA, CERNO, MIRABELLI, VERDUCCI

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere i ^{comuni} ~~comuni~~ 1-ter e 1-quater.

9.16

9.17

AS 840

Emendamento

Art. 9

 De Petris, Grasso, Errani, Laforgia,

Al comma 1, alla lettera b), sopprimere il capoverso 1-ter

9.18

AS 840

Emendamento

Art. 9

 De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso 1- ter), sostituire le parole "*dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere i relativi controlli*" con le seguenti "*al solo fine di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione anteriore o imminente che ne comporterebbe l'espulsione*".

A.S. 840
Emendamento
Art. 9

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, VERDUCCI

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso "1-ter" sostituire le parole "dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere i relativi controlli" con le seguenti "al solo fine di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione anteriore o imminente che ne comporterebbe l'espulsione".

9.19

Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

EMENDAMENTI

Art. 9

~~All'art. 9, comma 1, lettera h, i commi 1-ter e 1-quater sono soppressi.~~

o in subordine
come b *1-ter*
All'art. 9, comma 1, lettera b, ~~i commi 1-ter~~ *le parole* "dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere i relativi controlli" ~~sono sostituite dalle~~ *seguenti* "al solo fine di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione anteriore o imminente che ne comporterebbe l'espulsione".

NUGNES

Motivazione:

I presupposti per l'applicazione della procedura in frontiera non sono in linea con la normativa europea e in particolare con l'art.31, comma 8, della direttiva 2013/32/UE. In alternativa alla non conversione dell'articolo si potrebbe riformulare i presupposti dell'accelerata riconducendoli a quelli previsti dalla lettera g) del menzionato comma, dell'art.31.

9.20

Paola Nugnes

Virginia La Mura

Elena Fattori

Gregorio De Falco

MANTERO

9.27

AS 840

Emendamento

Art. 9

 De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso 1-ter, dopo le parole "i relativi controlli" inserire le seguenti:

"allorché il richiedente non sia un minore straniero non accompagnato e sia entrato illegalmente nel territorio dello Stato e, senza un valido motivo, non abbia presentato la domanda di protezione internazionale quanto prima possibile rispetto alle circostanze del suo ingresso ovvero allorché presenta la domanda al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento amministrativo o giudiziario, anteriore o imminente, che ne comporterebbe l'espulsione";

- b) al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso 1-quater, aggiungere infine:

"In tali casi la domanda deve essere verbalizzata e inviata alla Commissione entro il termine tassativo di dieci giorni dall'arrivo dello straniero nel territorio dello Stato e la sezione della Commissione competente per l'esame della domanda in frontiera deve effettuare il colloquio personale ed adottare e comunicare all'interessato la sua decisione sulla domanda entro il termine tassativo di trenta giorni dal ricevimento; in ogni caso qualora nel caso concreto tale termine non possa essere comunque rispettato o sia inutilmente trascorso senza che la decisione sia stata adottata la questura o la segreteria della sezione della Commissione competente per l'esame della domanda in frontiera devono immediatamente trasmettere la domanda all'esame ordinario della competente Commissione territoriale";

- c) al comma 1, sopprimere la lettera c);

- d) al comma 1, lettera d), capoverso articolo 29-bis, sopprimere l'ultimo periodo.

A.S. 840

Emendamento

Art. 9

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso "1-ter" dopo le parole "i relativi controlli" sono inserite le seguenti parole:

"allorché il richiedente non sia un minore straniero non accompagnato e sia entrato illegalmente nel territorio dello Stato e, senza un valido motivo, non abbia presentato la domanda di protezione internazionale quanto prima possibile rispetto alle circostanze del suo ingresso ovvero allorché presenta la domanda al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento amministrativo o giudiziario, anteriore o imminente, che ne comporterebbe l'espulsione.";

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA, VERDUCCI



9.22

9.23

AS 840

Emendamento

Art. 9

De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Al comma 1, lettera b),

note
Dopo il comma 1-~~ter~~ inserire il seguente: 1-~~ter~~. 1: "Le procedure previste dai commi precedenti non si applicano ai minori e alle persone portatrici di particolari esigenze, di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142, in applicazione con il Considerando n. 30 della Direttiva 2013/32/UE.

9.24

AS 840

Emendamento

Art. 9

De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Al comma 1, lettera D), sop
~~Do~~po il comma 1-ter, aggiungere il seguente 1-ter.1: "In applicazione della Direttiva 2013/32/UE, le procedure previste dal presente articolo, non possono essere applicate ai richiedenti asilo trattenuti presso i centri indicati nell'articolo 10-ter del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n.286, al fine di determinare o verificare l'identità e la cittadinanza".

A.S. 840

9.25


Emendamento

Art. 9

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso "1-quater" aggiungere infine il seguente periodo:

“In tali casi la domanda deve essere verbalizzata e inviata alla Commissione entro il termine tassativo di dieci giorni dall’arrivo dello straniero nel territorio dello Stato e la sezione della Commissione competente per l’esame della domanda in frontiera deve effettuare il colloquio personale ed adottare e comunicare all’interessato la sua decisione sulla domanda entro il termine tassativo di trenta giorni dal ricevimento; in ogni caso qualora nel caso concreto tale termine non possa essere comunque rispettato o sia inutilmente trascorso senza che la decisione sia stata adottata la questura o la segreteria della sezione della Commissione competente per l’esame della domanda in frontiera devono immediatamente trasmettere la domanda all’esame ordinario della competente Commissione territoriale”;

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA, VERDUCCI



9.26

AS 840

Emendamento

Articolo 9

Dè Petris, Grasso, Errani, Laforgia



Al comma 1, lettera b), dopo il ^{cop. 1/3} numero *1-quater*) aggiungere il seguente:

"1-quater- bis) Le procedure di cui al presente articolo non si applicano ai minori non accompagnati."

A.S. 840

Emendamento

Art. 9

9.27

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA, VERDUCCI

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'P' followed by a horizontal stroke.

9.28

AS 840

Emendamento

Art. 9

 De Petris, Grasso, Errani, Laforgia,

Al comma 1, sopprimere la lettera d)

A.S. 840
Emendamento
Art. 9



ZANDA, PARRINI, COLLINA, CERNO, MIRABELLI, VERDUCCI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

g. 29

9.30

AS 840

Emendamento

Art. 9

 De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Al comma 1, la lettera d), capoverso 29- bis) sostituire le parole "*in quanto*" con le seguenti "*qualora, a seguito di esame preliminare, sia risultata*".

A.S. 840
Emendamento
Art. 9

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, VERDUCCI

copied "ART. 18-31"

Al comma 1, lettera d) le parole "in quanto" sono sostituite con le parole "qualora, a seguito di esame preliminare, sia risultata".

9.31

A.S. 840

Emendamento

Art. 9

Al comma 1, lettera d), capoverso "29-bis" sopprimere l'ultimo periodo.

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA, VERDUCCI



g.32

A.S. 840
Emendamento
Art. 9



PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, VERDUCCI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

9.33

Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

EMENDAMENTI

Art. 9

All'art 9 dopo il comma 9 aggiungere il comma 1 bis:

- 1) All'art. 7, co. 2, lett. d), D. Lgs. 25/2008, dopo le parole "domanda reiterata" sono inserite le seguenti "che, a seguito di esame preliminare, sia risultata presentata ..."
- 2) All'art. 7, co. 2, lett. e), D. Lgs. 25/2008, al termine del paragrafo, sono aggiunte le seguenti parole "valutato in ogni caso il rischio di "refoulement" diretto o indiretto, in violazione degli obblighi internazionali incombenti sull'Italia"

Motivazione:

Gli emendamenti proposti sono necessari al fine di uniformare il dettato normativo a quanto previsto all'art. 41, co. 1 Dir. 2013/32/UE in tema di deroga al diritto di rimanere sul territorio

- 3) L'art. 29 bis D. Lgs. 25/2008 è soppresso

o in subordine

3*) all'art. 29-bis D. Lgs. 25/2008 le parole "in quanto" sono sostituite con le parole "qualora, a seguito di esame preliminare, sia risultata".

Motivazione:

La previsione di una forma di esame preliminare nel caso della prima domanda reiterata è necessaria per uniformarsi allo standard minimo previsto dalla Direttiva 2013/32/UE (cfr. artt. 41, co. 1, lett. a, e 40. co. 2-3)

All'art. 9 il numero 2, della lettera e), comma 1, è soppresso.

All'art 9, comma 1, ~~è soppresso~~ ~~la~~ ~~lettera e~~, ~~lettera e~~

Motivazione: ~~sopprimere il n. 2~~

La possibilità di ottenere, in caso di ricorso in sede giurisdizionale, la sospensione dell'efficacia del provvedimento di inammissibilità è necessaria per uniformarsi allo standard minimo previsto dall'art. 46, commi 6 e 8, della Direttiva 2013/32/UE.

Paola Nugnes

Virginia La Mura

Elena Fattori

Gregorio De Falco


MANTERO

g.36

EMENDAMENTO

ART. 10

VITALI



Sopprimere l'articolo.

10.1



AS 840

ART. 10

Sopprimere l'articolo.

SEN. BRESSA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bressa', written over the printed name 'SEN. BRESSA'.

10.2

AS 840

Emendamento

Art. 10

De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, possibly 'De Petris', written over the printed name.

Sopprimere l'articolo

10.3

A.S. 840
Emendamento
Art. 10



PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, VERDUCCI

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

"Art. 10.

*(Procedimento immediato innanzi alla Commissione territoriale
per il riconoscimento della protezione internazionale)*

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 32, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Quando il richiedente e' sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero è stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, il questore ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente, che provvede nell'immediatezza all'audizione dell'interessato e adotta contestuale decisione, se non e' altrimenti necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda di protezione internazionale. Salvo quanto previsto dal comma 3, e fermo il disposto dell'art. 35bis, in caso di rigetto della domanda il richiedente ha l'obbligo di lasciare il territorio nazionale.
- b) all'articolo 35-bis, sono apportate le seguenti modificazioni
 - 1) al comma 3, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: e) avverso il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis.»
 - 2) al comma 4, primo periodo le parole "Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c), d) ed e)"

10.4

Atto Senato 840

Emendamento

Articolo 10



PIROVANO, CALDEROLI, AUGUSSORI, SAPONARA

All'articolo 10, comma 1, è inserita la seguente lettera 0a)

"0a) all'articolo 32, comma 1, è aggiunta la seguente lettera c):

c) rigetta la domanda se, in una parte del territorio del paese d'origine, il richiedente non ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi o ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi e può legalmente e senza pericolo recarvisi ed essere ammesso e si può ragionevolmente supporre che vi si ristabilisca;

10.5

AS 840

Emendamento

Art. 10

 De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

- a) all'articolo 32, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Quando il richiedente e' sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero e' stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, il questore ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente, che provvede nell'immediatezza all'audizione dell'interessato e adotta contestuale decisione, se non e' altrimenti necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda di protezione internazionale. Salvo quanto previsto dal comma 3, e fermo il disposto dell'art. 35bis, in caso di rigetto della domanda il richiedente ha l'obbligo di lasciare il territorio nazionale.

- b) all'articolo 35-bis, sono apportate le seguenti modificazioni
 1. al comma 3, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

e) avverso il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis.»
 2. al comma 4, primo periodo le parole "*Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c) e d)*" sono sostituite dalle seguenti: "*Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c), d) ed e)*".

Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

EMENDAMENTI

Art. 10

All'articolo 10:

a. "Il comma 1, lettera a), e' sostituito dal seguente:

a) all'articolo 32, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Quando il richiedente e' sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero e' stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, il questore ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente, che provvede nell'immediatezza all'audizione dell'interessato e adotta contestuale decisione, se non è altrimenti necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda di protezione internazionale. Salvo quanto previsto dal comma 3, e fermo il disposto dell'art. 35bis, in caso di rigetto della domanda il richiedente ha l'obbligo di lasciare il territorio nazionale.

b. il comma 1, lett. b) è sostituito dal seguente:

b) all'articolo 35-bis, sono apportate le seguenti modificazioni

1. al comma 3, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

e) avverso il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis.»

2. al comma 4, primo periodo le parole "Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c), d) ed e)"

NUGNES

Motivazione:

La riformulazione dell'articolo 10 garantisce anche in questi casi la possibilità di un ricorso effettivo in linea con l'art. 46, commi 6 e 8, della Direttiva 2013/32/UE



Paola Nugnes



Virginia La Mura

10.7

Elena Fattori

Gregorio De Falc

MANTERO

AS 840

Emendamento

Art. 10

 De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Apportare le seguenti modifiche:

il comma 1 lettera a) è sostituito dal seguente

a) all'articolo 32, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Quando il richiedente e' stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il questore ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente, che provvede nell'immediatezza all'audizione dell'interessato e adotta contestuale decisione, se non e' altrimenti necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda di protezione internazionale. Salvo quanto previsto dal comma 3, e fermo il disposto dell'art. 35bis, in caso di rigetto della domanda il richiedente ha l'obbligo di lasciare il territorio nazionale.

10.8

AS 840
Emendamento
Articolo 10

Al comma 1, lettera a), capoverso "comma 1-bis", dopo le parole: «adotta contestuale decisione» inserire le seguenti: «, valutando l'accoglimento della domanda, la sospensione del procedimento o il rigetto della domanda.»

GRASSI



10.9

A.S. 840
Emendamento
Art. 10

Al comma 1, lettera a), capoverso "1-bis", sopprimere i periodi secondo e terzo.

MIRABELLI, PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a final flourish.

10.10

A.S. 840

Emendamento

Art. 10

Al comma 1, lettera a), capoverso "1-bis" sostituire le parole "il richiedente ha in ogni caso l'obbligo di lasciare il territorio nazionale, anche in pendenza di ricorso avverso la decisione della Commissione." con le seguenti: "il questore nelle more dell'esecuzione della decisione e del giudizio sull'eventuale ricorso può ai sensi dell'articolo 6 disporre o chiedere la proroga del trattenimento nei confronti del richiedente che non sia già detenuto. In ogni caso il presente comma non si applica ai minori stranieri non accompagnati."

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA, VERDUCCI



10.11

AS 840

Emendamento

Art. 10

 De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Al comma 1, lettera a) capoverso 1-bis, secondo periodo, sostituire dalle parole "il richiedente" fino alla fine del periodo, con le seguenti:

"il questore nelle more dell'esecuzione della decisione e del giudizio sull'eventuale ricorso può ai sensi dell'articolo 6 disporre o chiedere la proroga del trattenimento nei confronti del richiedente che non sia già detenuto. In ogni caso il presente comma non si applica ai minori stranieri non accompagnati."

10.12

AS 840

Emendamento

Art. 10



De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Al comma 1, lettera a), capoverso 1 bis) le parole "anche in pendenza di" sono sostituite dalle seguenti: "ad esclusione dei casi di"

10.13

AS 840

Emendamento

Art. 10

 De Paris, Grasso, Errani, Laforgia

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 35-bis, sono apportate le seguenti modificazioni

1) al comma 3, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

e) avverso il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis.»

2. al comma 4, primo periodo le parole "Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c), d) ed e)".

10.14

AS 840

Emendamento

Art. 10

 De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: " L'incidenza dell'esistenza del procedimento penale o della sentenza di condanna anche non definitiva, per uno dei reati previsti al comma 1, lettera C) dell'articolo 12 e comma 1, lettera d) dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 251, deve essere oggetto di specifica valutazione da parte della Commissione, volta a verificare in maniera individualizzata e prognostica, la pericolosità sociale del suo autore."

10.15


A.S. 840
Emendamento
Art. 10

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

"Art. 10-bis
(Potenziamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale)

1. Al fine di garantire il funzionamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, al comma 1-bis del citato articolo, le parole "non inferiore a quattro" sono sostituite dalle seguenti "non inferiore a otto".

PARRINI, MIRABELLI, COLLINA, CERNO, ZANDA



10.0.1

A.S. 840
Emendamento
Art. 10


Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

"Art. 10-bis

(Autorizzazione di spesa per garantire il funzionamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale

1. Al fine di garantire il funzionamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero."

MIRABELLI, PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, VERDUCCI, FERRARI



10.0.2

AS 840

Emendamento

Articolo 10

 De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 10-bis

(Minori stranieri non accompagnati e nuclei familiari con almeno un componente di età minore)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 7, 8, 9 e 10 del presente decreto non si applicano ai minori stranieri non accompagnati né ai nuclei familiari con almeno un componente di età minore."

10.0.3

AS 840

Emendamento

Art. 11 .

 De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Sopprimere l'articolo

11.1

AS 840

ART. 11

Sopprimere l'articolo.

SEN. BRESSA

11.2

AS 840

Emendamento

Art. 12

 De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Sopprimere l'articolo

12.1

EMENDAMENTO

ART. 12

VITALI

Vitali

Sopprimere l'articolo.

12.2



AS 840

ART. 12

Sopprimere l'articolo.

SEN. BRESSA




12.3

A.S. 840
Emendamento
Art. 12

Sopprimere l'articolo 12.

PINOTTI, PARRINI, MIRABELLI, COLLINA, CERNO, ZANDA, VERDUCCI, PATRIARCA

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. Collina'.

12.6

Atto Senato 840

Conversione in legge del Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità delle Ministero dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

EMENDAMENTI

Art.12

Sopprimere l'art. 66
Soppressione art. 12.

NUGNES

Illustrazione emendamento:

L'accesso al sistema di accoglienza "SPRAR" solo per i soggetti ai quali già è stata riconosciuta tutela escludendo i soggetti in fase di riconoscimento di protezione, delinea un trattamento differenziato per soggetti che solo in apparenza si trovano in situazioni differenti. Infatti, coloro i quali non hanno ancora ottenuto il riconoscimento in via amministrativa del loro status, non per questo non meritano tutta l'attenzione che la loro situazione di vulnerabilità merita.

Prevedere per i richiedenti asilo l'accoglienza soltanto in strutture governative o emergenziali, le quali si limitano ad erogare soltanto servizi essenziali, appare viziata da manifesta illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, comma 1 Cost. nella parte in cui si violano gli artt. 17 e 18 sulle condizioni di accoglienza della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale

Le nuove norme si limitano ad abrogare i vari riferimenti alle strutture dello SPRAR, ma non prevedono un sistema di accoglienza strutturato e con standard minimi conformi alla direttiva circa l'accoglienza nei CAS, i quali a questo punto sarebbero ben poco straordinari, ma ordinari, senza che si prevedano in norma legislativa precise assicurazioni circa il rispetto degli standard concernenti l'apprendimento della lingua, il necessario orientamento legale, il sostegno delle categorie più vulnerabili, l'assistenza psicologica, la tutela della vita familiare, le normali condizioni di vita, cioè tutte quelle condizioni minime indicate negli artt. 17 e 18 della citata direttiva.

12.5

Paola Nugnes

Elena Fattori

Virginia La Mura

Gregorio De Falco

MANTO

EMENDAMENTO

A.S. 840

Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

ART. 12


Sopprimere l'intero articolo

MOTIVAZIONE

Il sistema SPRAR è un sistema che funziona e che migliora l'integrazione all'interno della nostra società. In particolare nel nostro Paese funziona meglio che in altri Stati europei. L'applicazione di questo articolo invece ne inficia l'efficacia, aumenta le presenze nei CAS che sono de facto gestiti privatisticamente e quindi senza controlli, al contrario degli SPRAR che invece partono da una gestione pubblica e diffusa che ha interesse all'integrazione.

L'articolo è lo svilimento dei richiedenti asilo, è il potenziale aumento di un problema legato alla sicurezza e all'ordine pubblico in quanto si allungherebbero le permanenze e le restrizioni alle libertà umane.

FATTORI, NUGNES DE FALCO



12.6

A.S. 840
Emendamento
Art. 12

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

“Art. 12

(Piano nazionale di integrazione per i titolari di protezione internazionale)


1. Al fine di costruire un sistema di integrazione dei beneficiari di protezione internazionale e individuare le priorità per realizzare l'effettiva integrazione e per rimuovere gli ostacoli che di fatto la impediscono promuovendo la convivenza dei titolari di protezione internazionale con i cittadini italiani nel rispetto dei valori costituzionali e con il reciproco impegno a partecipare all'economia, alla vita sociale e alla cultura dell'Italia, il Ministero dell'interno adotta il Piano nazionale di integrazione per i titolari di protezione internazionale.

2. Il Piano di cui al comma 1 prevede l'adozione dei seguenti interventi per i titolari di protezione internazionale:

- a) l'insegnamento della lingua italiana, della condivisione dei valori fondamentali della Costituzione e del rispetto delle leggi;
- b) l'accesso all'istruzione e alla formazione;
- c) l'accesso all'assistenza sanitaria;
- d) l'accesso all'alloggio e alla residenza;
- d) interventi diretti a facilitare l'inclusione nella società e l'adesione ai suoi valori;
- e) il ricongiungimento familiare.

3. Concorrono alla realizzazione del Piano i Ministeri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali; degli affari esteri e della cooperazione internazionale; della Giustizia; dell'istruzione, dell'università e della ricerca; della salute; delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo; l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR); l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM); l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR); le Regioni; gli enti locali; il Terzo settore.”

PARRINI, PINOTTI, MIRABELLI, COLLINA, CERNO, ZANDA, VERDOCCI



12.7

Emendamento

Art. 12

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. ~~Il comma 1 è sostituito dal seguente:~~ "1. L'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

"Art. 1-sexies. Sistema di protezione per richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale, stranieri richiedenti asilo e minori stranieri non accompagnati.

1. Gli enti locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo, dei titolari di protezione internazionale, degli stranieri destinatari di altre forme di protezione e dei minori stranieri non accompagnati possono accogliere nell'ambito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo di mezzi di sussistenza nel caso in cui non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli 1-bis e 1-ter.

2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1, in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.

3. In fase di prima attuazione, il decreto di cui al comma 2: a) stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le modalità per la sua eventuale revoca; b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 1-septies, la continuità degli interventi e dei servizi già in atto, come previsti dal Fondo europeo per i rifugiati; c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 1-septies, le modalità e la misura dell'erogazione di un contributo economico di prima assistenza in favore del richiedente asilo che non rientra nei casi previsti dagli articoli 1-bis e 1-ter e che non è accolto nell'ambito dei servizi di accoglienza di cui al comma 1.

4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di protezione del richiedente asilo, dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati, e di facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di accoglienza territoriali, il Ministero dell'interno attiva, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'ACNUR, un servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza di cui al comma 1. Il servizio centrale è affidato, con apposita convenzione, all'ANCI.

5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a: a) monitorare la presenza sul territorio e dei titolari di protezione internazionale, degli stranieri titolari di permessi speciali e dei minori stranieri non accompagnati; b) creare una banca dati degli interventi realizzati a livello locale in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati; c) favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi; d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1; e) promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, programmi di rimpatrio attraverso l'Organizzazione internazionale per le migrazioni o altri organismi, nazionali o internazionali, a carattere umanitario.

6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies."

GRANATO


12.9

AS 840

Emendamento

Articolo 12

De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

“1. Ai servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati prestati dagli enti locali, in forma singola o associata, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, accedono anche i titolari del permesso di soggiorno di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i richiedenti di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i nuclei familiari di richiedenti protezione con minori, e i titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19, comma 2, lettera d-bis), 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, e i cittadini stranieri già accolti come minori non accompagnati quando non è ancora terminata la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale al raggiungimento della maggiore età nonché i minori stranieri non accompagnati affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del Tribunale per i minorenni ai sensi dell' art. 13 c. 2 Legge 7 aprile 2017, n. 47. In via eccezionale, su segnalazione dei singoli progetti territoriali o di enti terzi, gli Enti Locali possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi anche i richiedenti asilo portatori di specifiche vulnerabilità.”

~~A.S. 840
Emendamento
Art. 12)~~

12-10

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Ai servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati prestati dagli enti locali, in forma singola o associata, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, accedono anche i titolari del permesso di soggiorno di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i richiedenti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i nuclei familiari di richiedenti protezione con minori, e i titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19, comma 2, lettera d-bis), 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, e i cittadini stranieri già accolti come minori non accompagnati quando non è ancora terminata la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale al raggiungimento della maggiore età' nonché i minori stranieri non accompagnati affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del Tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 13 comma 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47."

PARRINI, MIRABELLI, COLLINA, CERNO, ZANDA, VERDUCCI



A.S. 840
Emendamento
Art. 12

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

“1. Gli Enti locali che prestano servizi per richiedenti e titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, possono accogliere nell’ambito dei medesimi servizi anche i titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19, comma 2, lettera d-bis), 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, i titolari dei permessi di soggiorno per motivi umanitari privi di mezzi di sussistenza, nonché i richiedenti portatori di esigenze particolari indicati nell’articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i nuclei familiari di richiedenti nei quali siano presenti minori e gli stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell’articolo 13, comma 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47.”

COLLINA
PARRINI
MIRABELLI
CERNO
ZANDA



12.11

12.12

AS 840

Emendamento

Art. 12

 De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 1 con il seguente:

“1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, accolgono nell'ambito dei medesimi servizi anche i titolari dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati ai sensi dell'articolo 18, nonché i richiedenti portatori di esigenze particolari indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i nuclei familiari di richiedenti nei quali siano presenti minori e gli stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47.”

A.S. 840

12.13


Emendamento

Art. 12

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso con il seguente:

“1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, accolgono nell'ambito dei medesimi servizi anche i titolari dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati ai sensi dell'articolo 18, nonché i richiedenti portatori di esigenze particolari indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i nuclei familiari di richiedenti nei quali siano presenti minori e gli stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47.”.

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA, VERDUCCI



12.14

AS 840

Emendamento

Art. 12

 De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, aggiungere infine le seguenti parole:

"nonché i titolari dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati ai sensi dell'articolo 18, i richiedenti portatori di esigenze particolari indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i nuclei familiari di richiedenti nei quali siano presenti minori e gli stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47";

A.S. 840

Emendamento

Art. 12

Al comma 1, lettera a), alla fine del capoverso inserire le seguenti parole: "nonché i titolari dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati ai sensi dell'articolo 18, i richiedenti portatori di esigenze particolari indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i nuclei familiari di richiedenti nei quali siano presenti minori e gli stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47.";

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA, VERDUCCI




12.15

12.16

AS 840

Emendamento

Articolo 12

 De Petris, Grasso, Errani, Laforgia


Al comma 1, la lettera a), aggiungere, infine, il seguente periodo:

In via eccezionale, su segnalazione dei singoli progetti territoriali o di enti terzi, possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi anche i richiedenti asilo ed i titolari del permesso di soggiorno di cui all'articolo 32, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 portatori di specifiche vulnerabilità »

A.S. 840
Emendamento
Art. 12

Al comma 1, lettera a), capoverso "1", aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Su segnalazione dei singoli progetti territoriali o di enti terzi, gli enti locali di cui al presente comma possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi anche i richiedenti asilo ed i titolari dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.»

PINOTTI, MIRABELLI, PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' shape followed by a smaller, more complex mark.

12.17

12-18

AS 840

Emendamento

Art. 12

 De Petris, Grasso, Errani, Laforgia,

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 1 inserire il seguente 1:

1 bis. I Comuni che assicurano l'attività di accoglienza dei neomaggiorenni già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali dal Tribunale per i minorenni con prosieguo amministrativo al compimento della maggiore età accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'Interno a valere sul Fondo nazionale.

1219

AS 840

EMENDAMENTO

ART. 12

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MALLEGGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

"*a-bis*) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «*1-bis*. Nell'ambito del sistema di ripartizione dei richiedenti asilo e dei rifugiati sul territorio nazionale, il prefetto richiede a tal proposito, con almeno dieci giorni di anticipo rispetto all'avvio delle procedure di allocazione, il parere dei sindaci degli enti locali coinvolti. Il parere del sindaco è vincolante ai fini delle decisioni relative alla distribuzione dei migranti. In caso di assenza di parere, il prefetto si intende autorizzato ad avviare le procedure di distribuzione predeterminate.»»

Nota - Parere obbligatorio dei sindaci sull'allocazione dei migranti sul proprio territorio. Dare ai sindaci voce in capitolo sui centri di permanenza per i rimpatri allocati nel loro territorio. E' necessario coinvolgere anche la figura del sindaco nelle procedure per l'allocazione dei migranti nei centri di permanenza. Il parere deve essere richiesto al Sindaco almeno 10 giorni prima del trasferimento dei migranti presso il territorio comunale e deve essere vincolante, visto che poi sono i sindaci a dover fare i conti con le spese e con i cittadini a cui viene ancora una volta "imposto" dall'alto la presenza dei migranti.



1220

AS 840

Emendamento

Articolo 12

De Petris, Grasso, Errani, Laforgia



Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1-bis. Sono qualificati servizi di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati anche i servizi erogati dagli enti locali, in forma singola o associata, che beneficiano del sostegno finanziario del Fondo per l'accoglienza dei minori accoglienza per i minori stranieri non accompagnati” viene estesa ai servizi erogati dagli enti locali che beneficiano del sostegno finanziario del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui alla legge n. 190/2014, istituito dalla legge n. 135/2012.

A.S. 840
Emendamento


Art. 12

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Sono qualificati servizi di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati anche i servizi erogati dagli enti locali, in forma singola o associata, che beneficiano del sostegno finanziario del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui alla legge 23 dicembre 2014 n. 190, istituito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135."

PARRINI, MIRABELLI, COLLINA, CERNO, ZANDA, VERDUCCI



12.21

12.22

AS 840

Emendamento

Art. 12



De Petris, Grasso, Errani, Laforgia,

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c)

A.S. 840
Emendamento
Art. 12

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

COLLINA
PARRINI
MIRABELLI
CERNO
ZANDA



12.23

A.S. 840
Emendamento
Art. 12

Al comma 1, lettera b) dopo le parole "dei soggetti di cui al comma 1" inserire le seguenti: ". Gli enti locali di cui al comma 1 del presente articolo monitorano i bisogni di accoglienza del territorio di competenza e trasmettono le segnalazioni alla Prefettura che, valutata l'insufficienza dei mezzi di sussistenza secondo le modalità stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, segnala tempestivamente al Servizio Centrale di cui all'art. 1-sexies decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, i casi per i quali si richiede l'inserimento nel Sistema di Protezione per i titolari di protezione internazionale, le situazioni vulnerabili e per i minori stranieri non accompagnati."

COLLINA
PARRINI
MIRABELLI
CERNO
ZANDA



12.24

A.S. 840
Emendamento
Art. 12

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

COLLINA
PARRINI
MIRABELLI
CERNO
ZANDA



12.25

A.S. 840
Emendamento
Art. 12

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) la rubrica è sostituita dalla seguente. “Art 1-sexies. Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale, le situazioni vulnerabili e per minori stranieri non accompagnati”

COLLINA
PARRINI
MIRABELLI
CERNO
ZANDA



12-26

AS 840

Emendamento

Art. 12

Sommario I commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono abrogati.

GRANATO



12.27

AS 840

ART. 12

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. L'accoglienza nei centri di cui agli articoli 9 e 11 ha luogo in base a un criterio di equilibrato riparto regionale delle presenze e delle domande di protezione internazionale, considerate anche le persone accolte nelle strutture di cui all'articolo 14. L'invio dei richiedenti protezione internazionale nei centri di cui agli articoli 9 e 11 per i richiedenti entrati o presenti sul territorio nazionale e in possesso dei titoli previsti dal presente decreto è disposto dal prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. L'invio di richiedenti in un centro collocato in una provincia diversa, anche al fine di garantire il citato riparto, è disposto dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.»»

SEN. UNTERBERGER

SEN. STEGER

SEN. DURNWALDER

SEN. BRESSA

SEN. LANIECE

12.28

AS 840

ART. 12

Al comma 2, dopo la lettera *b*), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 8, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. L'accoglienza nei centri di cui agli articoli 9 e 11 ha luogo in base a un criterio di equilibrato riparto regionale delle presenze e delle domande di protezione internazionale, considerate anche le persone accolte nelle strutture di cui all'articolo 14. L'invio dei richiedenti protezione internazionale nei centri di cui agli articoli 9 e 11 per i richiedenti entrati o presenti sul territorio nazionale e in possesso dei titoli previsti dal presente decreto è disposto dal prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. L'invio di richiedenti in un centro collocato in una provincia diversa, anche al fine di garantire il citato riparto, è disposto dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.»»

SEN. UNTERBERGER

SEN. STEGER

SEN. DURNWALDER

SEN. BRESSA

SEN. LANIECE

12.29

Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

EMENDAMENTI

12.30

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche: Art. 12

All'art.12, comma 2, lettera c è sostituito con il seguente: all'art.9, del D. Lgs. 142/2015 il secondo periodo dalle parole "il richiedente e' accolto per il tempo necessario" è sostituito dal seguente: "Il richiedente e' accolto presso il centro per tutta la durata della procedura d'asilo ai sensi del successivo articolo 14, comma 4. Immediatamente dopo l'ingresso nel centro il richiedente espleta le operazioni di identificazione, ove non completate precedentemente, verbalizza la domanda di asilo e compie gli accertamenti sulle condizioni di salute volte dirette anche a verificare la sussistenza di situazioni di vulnerabilità ai fini di cui all'art.17, comma 3"

Motivazione:

La riformulazione del comma 4 dell'art.9 chiarisce la funzione dei centri di prima accoglienza.

All'art.12, comma 2, aggiungere la lettera c -bis): All'art.9 del D. Lgs. 142/2015 dopo il comma 4 è inserito il seguente comma 4-bis "Ai fini della verifica delle condizioni di vulnerabilità di cui al comma precedente, il Ministero dell'Interno, in accordo con il Ministero della Salute, emana con decreto delle Linee Guida da applicarsi nei Centri di cui al presente articolo e nei centri di cui al successivo articolo 11".

Motivazione:

Il nuovo comma 4-bis prevede l'emaneazione di linee guida per l'individuazione delle vulnerabilità o delle esigenze specifiche atte a uniformare tali procedure nei centri di prima accoglienza e nei centri di straordinaria accoglienza.

All'art.12, comma 2, aggiungere la lettera c- ter): All'art.10 del D. Lgs. 142/2015 dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 1-bis "Nei centri di cui all'art.9 sono garantiti adeguati servizi di assistenza e orientamento legale per la procedura di valutazione della domanda presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale, di supporto psicologico, nonché un servizio di orientamento sociale. Inoltre, deve essere garantito l'insegnamento della lingua italiana e servizi di supporto all'inserimento sociale".

Motivazione:

L'emendamento introduce una previsione specifica sui servizi minimi da adottare nei Centri di prima accoglienza.

Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

EMENDAMENTI

All'art.12, comma 2, aggiungere la lettera c-quater): All'art.11, comma 2 del D. Lgs. 142/2015 le parole "di cui all'articolo 10, comma 1" sono sostituite dalle seguenti "e garanzie di cui all'articolo 10".

Motivazione:

Attraverso la modifica proposta si uniformano gli standard e le garanzie tra i centri di prima accoglienza e i centri di straordinaria accoglienza.

All'art.12, comma 2, lettera f, aggiungere il punto 4 - bis): All'art.14 del D. Lgs. 142/2015 dopo il comma 4 è inserito il seguente comma 4-bis "Il minore non accompagnato richiedente asilo al compimento della maggiore età rimane in accoglienza nei centri di cui all'1-sexies del Decreto Legge 416/1989 convertito in Legge 39/1990 fino al termine della procedura ai sensi del comma precedente. Nonche' per il periodo finalizzato all'inserimento sociale in caso del riconoscimento della protezione internazionale o di una delle forme di protezione di cui al comma 1 del citato art. all'1-sexies del Decreto Legge 416/1989 convertito in Legge 39/1990".

NUGNES

Motivazione:

L'emendamento garantisce che, in pendenza della domanda i minori non accompagnati, al compimento della maggior età, siano trasferiti in un centro di prima accoglienza da dove potrebbero essere nuovamente trasferiti qualora riconosciuta una forma di protezione, determinando un notevole aggravio per il sistema.



Paola Nugnes



Virginia La Mura

Elena Fattori

Gregorio De Falco

MANFROTTO

A.S. 840
Emendamento
Art. 12

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, VERDUCCI

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) all'articolo 9:

- 1) al comma 4 sostituire il secondo periodo con il seguente: " Il richiedente e' accolto presso il centro per tutta la durata della procedura d'asilo ai sensi del successivo articolo 14, comma 4. Immediatamente dopo l'ingresso nel centro il richiedente espleta le operazioni di identificazione, ove non completate precedentemente, verbalizza la domanda di asilo e compie gli accertamenti sulle condizioni di salute volte dirette anche a verificare la sussistenza di situazioni di vulnerabilità ai fini di cui all'art.17, comma 3.";
- 2) il comma 5 è abrogato";

12.31

A.S. 840
Emendamento
Art. 12

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, VERDUCCI

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) all'articolo 9:

- 1) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma 4-bis "Ai fini della verifica delle condizioni di vulnerabilità di cui al comma precedente, il Ministero dell'Interno, in accordo con il Ministero della Salute, emana con decreto delle Linee Guida da applicarsi nei Centri di cui al presente articolo e nei centri di cui al successivo articolo 11";
- 2) il comma 5 è abrogato";

12.32

12.33

AS 840

Emendamento


Art. 12

 De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Al comma 2, lettera c), dopo le parole "all'articolo 9", apportare le seguenti modificazioni:

- 1- "Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole "il richiedente e' accolto per il tempo necessario" con le seguenti "Il richiedente e' accolto presso il centro per tutta la durata della procedura d'asilo ai sensi del successivo articolo 14, comma 4. Immediatamente dopo l'ingresso nel centro il richiedente espleta le operazioni di identificazione, ove non completate precedentemente, verbalizza la domanda di asilo e compie gli accertamenti sulle condizioni di salute volte dirette anche a verificare la sussistenza di situazioni di vulnerabilità ai fini di cui all'art.17, comma 3";
- 2- Dopo il comma 4, inserire il seguente: "4- bis) "Ai fini della verifica delle condizioni di vulnerabilità di cui al comma precedente, il Ministero dell'Interno, in accordo con il Ministero della Salute, emana con decreto delle Linee Guida da applicarsi nei Centri di cui al presente articolo e nei centri di cui al successivo articolo 11"
- 3- Il comma 5 è abrogato;

A.S. 840
Emendamento
Art. 12



PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, VERDUCCI

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

"c-bis) all'articolo 10 dopo il comma 1 è inserito il seguente comma "1-bis. Nei centri di cui all'art.9 sono garantiti adeguati servizi di assistenza e orientamento legale per la procedura di valutazione della domanda presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale, di supporto psicologico, nonché' un servizio di orientamento sociale. Inoltre, deve essere garantito l'insegnamento della lingua italiana e servizi di supporto all'inserimento sociale."";

12.34

12.35

AS 840

Emendamento

Art. 12

 De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c- bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente 1-bis "Nei centri di cui all'art.9 sono garantiti adeguati servizi di assistenza e orientamento legale per la procedura di valutazione della domanda presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale, di supporto psicologico, nonché' un servizio di orientamento sociale. Inoltre, deve essere garantito l'insegnamento della lingua italiana e servizi di supporto all'inserimento sociale".

AS 840

Emendamento

Art. 12

12.36

 De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 1), inserire il seguente: "1- bis) Al comma 2, sostituire le parole "*di cui all'articolo 10, comma 1*" con le seguenti "*e garanzie di cui all'articolo 10*".

A.S. 840

EMENDAMENTO


Art. 12

All'articolo 12, comma 2, lettera d), dopo il numero 1) inserire il seguente:

"1-bis) al comma 2, le parole "sentito l'ente locale" sono sostituite dalle parole "acquisito l'assenso scritto dell'ente locale".

IANNONE

LA RUSSA



1237

1238



AS 840

Emendamento

Art. 12

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO,
VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MALLEGGNI, CONZATTI,
TESTOR, RIZZOTTI

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) al comma 2, le parole “sentito l’ente locale” sono sostituite dalle parole “acquisito l’assenso scritto dell’ente locale”.».

Motivazione

Oggi il sistema di accoglienza di accoglienza è di 165.773 posti di cui 129.904 in CAS e prima accoglienza e 35.881 in SPRAR.

Questo sistema presenta punte di “sovrappollamento territoriale” ancora molto significative, nonostante la riduzione di arrivi registrata nell’ultimo anno. Si pensi ai 759 Comuni che hanno il doppio di presenze previste dai coefficienti di distribuzione territoriale in base alla popolazione residente (609 dei quali sono piccole comunità sotto i 5.000 abitanti).

Le misure adottate nel decreto orientano ancora di più il sistema di accoglienza a favore di centri gestiti da privati e di dimensioni ampie. Questi centri sono la maggior fonte di insicurezza sui territori, di malcontento della popolazione residente e quindi di preoccupazione per i Sindaci.

Il decreto, in sostanza, va a privilegiare il sistema che non coinvolge in alcun modo i Sindaci in merito alle scelte riferite alla collocazione, alla tipologia di beneficiari da accogliere, alla selezione degli enti deputati alla gestione dei centri. Rimangono da gestire ai Sindaci solo le ricadute territoriali negative che questo modello inevitabilmente comporta sui servizi sociali e sulla sicurezza.

Per questo motivo, è necessario rafforzare, gli strumenti di concertazione che consentano agli attori istituzionali del territorio, a partire da Sindaci e Prefetti, di gestire

in maniera congiunta un tema di tale rilevanza, adottando azioni che permettano di prevenire le tensioni sul territorio.

Negli ultimi due anni è stata costruita sui territori una struttura solida ed efficace di concertazione, che ha permesso alle istituzioni locali, Sindaci e Prefetti in primo luogo, di lavorare fianco a fianco per definire strategie specifiche di localizzazione e gestione dell'accoglienza. Scardinare questa architettura determinerebbe un ritorno ai tempi più bui, nei quali i Prefetti erano lasciati soli nella gestione di una tematica così complessa e i Sindaci erano costretti a subire il fenomeno senza alcuno strumento istituzionalmente garantito per farvi fronte.

Con questa finalità, l'emendamento n. 1 prevede che, nel rispetto della leale collaborazione tra i diversi livelli di governo interessati, non possano essere aperti centri di accoglienza di alcuna natura senza l'assenso del Sindaco.




A.S. 840
Emendamento

Art. 12

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 1 aggiungere il seguente:

1-bis) al comma 2, le parole "sentito l'ente locale" sono sostituite dalle parole "acquisito l'assenso scritto dell'ente locale".

PARRINI, MIRABELLI, COLLINA, CERNO, ZANDA, VERDUCCI

A large, stylized handwritten signature in black ink, possibly reading 'C' or a similar character, located on the left side of the page.

12.39

A.S. 840
Emendamento
Art. 12



PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, VERDUCCI

Al comma 2, alla lettera d), dopo il numero 1) inserire il seguente:

"1-bis) al comma 2 le parole "di cui all'articolo 10, comma 1" sono sostituite dalle seguenti "e garanzie di cui all'articolo 10";

12.60

Atto Senato 840

Emendamento

Articolo 12

PIROVANO, CALDEROLI, AUGUSSORI, SAPONARA

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 1) sono aggiunti i seguenti:

"1-bis) al comma 2 dopo le parole "articolo 10, comma 1," sono inserite le seguenti: "devono risultare in regola con i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalla normativa vigente";

1-ter) al comma 2, le parole "sentito l'ente" sono sostituite dalle seguenti: "previo parere dell'ente"."

12.41

12.42

AS 840

Emendamento

Art. 12

De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

2- bis): "Alla fine è aggiunto il seguente comma 4- bis): "Le strutture di accoglienza per richiedenti asilo previste dal presente articolo, in forma di alloggi in appartamenti o in centri di accoglienza o in altre strutture collettive, possono altresì ospitare richiedenti fino alla decisione definitiva sulla loro domanda, anche se precedentemente ospitati presso i centri indicati nell'articolo 9, allorché esse abbiano requisiti gestionali e strutturali che garantiscano tutte le modalità di accoglienza previste nell'articolo 10 secondo gli standard uniformi previsti in tali centri per l'accoglienza dei richiedenti asilo dal decreto del ministro dell'interno indicato nell'articolo 12 che prevede anche le condizioni generali con cui tale accoglienza si svolge nell'ambito di apposite convenzioni con le Prefetture o con il Comune in cui ha sede il centro o la struttura"

12.43

AS 840

Emendamento

Articolo 12


De Petris, Grasso, Errani, Laforgia



Al comma 2, lettera d), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) al comma 2, le parole "sentito l'ente locale" sono sostituite dalle parole "acquisito l'assenso scritto dell'ente locale".

A.S. 840
Emendamento
Art. 12



PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, VERDUCCI

Al comma 2, alla lettera f), dopo il numero 4) inserire il seguente numero:

"4-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma: "4-bis. Il minore non accompagnato richiedente asilo al compimento della maggiore età rimane in accoglienza nei centri di cui all'1-sexies del Decreto Legge 416/1989 convertito in Legge 39/1990 fino al termine della procedura ai sensi del comma precedente, nonché per il periodo finalizzato all'inserimento sociale in caso del riconoscimento della protezione internazionale o di una delle forme di protezione di cui al comma 1 del citato art. all'1-sexies del Decreto Legge 416/1989 convertito in Legge 39/1990";

12.64

12.45

AS 840

Emendamento

Art. 12

 De Paris, Errani, Grasso, Laforgia

Al comma 2, lettera f), dopo il numero 4), inserire il seguente 4- bis): "Dopo il comma 4 è inserito il seguente. "Il minore non accompagnato richiedente asilo al compimento della maggiore età rimane in accoglienza nei centri di cui all'1-sexies del Decreto Legge 416/1989 convertito in Legge 39/1990 fino al termine della procedura ai sensi del comma precedente, nonché per il periodo finalizzato all'inserimento sociale in caso del riconoscimento della protezione internazionale o di una delle forme di protezione di cui al comma 1 del citato articolo 1-sexies del Decreto Legge 416/1989 convertito in Legge 39/1990".

Atto Senato 840

Emendamento

Articolo 12

 PIROVANO, CALDEROLI, AUGUSSORI, SAPONARA

Al comma 2, dopo la lettera h) inserire la seguente:

"h-bis) all'articolo 19, comma 3, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e comunque senza alcuna spesa o onere a carico del comune interessato all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.".

12.46

12.67

AS 840

Emendamento

Art. 12

De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

h-bis) All'articolo 19 del decreto 18 agosto 2015, n.142 è aggiunto il seguente comma:
"7-quinquies. I Comuni che assicurano l'accoglienza e l'assistenza dei cittadini stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2 legge 7 aprile 2017, n. 47, accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite delle risorse del medesimo Fondo. Nei casi di cui all'articolo 13, comma 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47, il questore rinnova il permesso di soggiorno per minore età, per la durata dell'affidamento ai servizi sociali stabilita nel provvedimento del tribunale per i minorenni".

12.68

AS 840
EMENDAMENTO
ARTICOLO 12

 De Petris, Grasso, Errani, Laforgia
Al comma 2, sopprimere la lettera l).

12.49

AS 840
EMENDAMENTO
ARTICOLO 12

 De Petris, Grasso, Errani, Laforgia
Al comma 2, sopprimere la lettera m).

Atto Senato 840

Emendamento

Articolo 12

12.50



PIROVANO, CALDEROLI, AUGUSSORI, SAPONARA

Al comma 2, sostituire la lettera m) con la seguente:

"m) all'articolo 22-bis:

- 1) al comma 1, la parola "richiedenti" è sostituita con "titolari di";
- 2) al comma 3, primo periodo, la parola "richiedenti" è sostituita con "titolari di"."

12.51

AS 840

Art. 12

emendamento

 De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Dopo il comma 4 inserire il seguente "4-bis. Ai minori non accompagnati richiedenti asilo è comunque garantita la permanenza nei progetti di accoglienza SPRAR anche dopo il compimento della maggiore età e sino alla definizione della domanda nonché, in caso di riconoscimento della protezione internazionale, sino al termine del periodo di sostegno all'integrazione."

A.S. 840
Emendamento
Art. 12



COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

Al comma 5 sostituire le parole “fino alla scadenza del progetto in corso, già finanziato” con sostituite le seguenti: “sino all’esito delle procedure di cui agli articoli 26 e 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”.

12.52

A.S. 840
Emendamento


1253

Art. 12

Sostituire il comma 6 con il seguente:

"6. I titolari di protezione umanitaria già attribuita alla data di entrata in vigore del presente decreto accedono al Sistema di protezione di cui all'articolo 1 -sexies del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. I titolari di protezione umanitaria presenti nel Sistema di protezione di cui all'articolo 1 -sexies del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, rimangono in accoglienza fino alla scadenza del periodo temporale previsto dalle disposizioni di attuazione sul funzionamento del medesimo Sistema di protezione e comunque non oltre la scadenza del progetto di accoglienza."

PARRINI, MIRABELLI, COLLINA, CERNO, ZANDA, VERDUCCI



12.54

AS 840

Emendamento

Articolo 12

 De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Il comma 6 è sostituito come segue:

1. I titolari di protezione umanitaria già attribuita alla data di entrata in vigore del presente decreto accedono al Sistema di protezione di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. I titolari di protezione umanitaria presenti nel Sistema di protezione di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, rimangono in accoglienza fino alla scadenza del periodo temporale previsto dalle disposizioni di attuazione sul funzionamento del medesimo Sistema di protezione e comunque non oltre la scadenza del progetto di accoglienza.

12.55

AS 840

Emendamento

Art. 12



De Petris, Grasso, Errani, Laforgia,

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

6 bis. I titolari del permesso di soggiorno di cui all'art. 32 comma 3 del Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i richiedenti di cui all'art. 17, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142, i nuclei familiari dei richiedenti protezione con minori, i titolari dei permessi di soggiorno di cui all'art. 19 comma 2, e i cittadini stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del Tribunale per i Minorenni ai sensi dell'art. 13 comma 2, legge 7 aprile 2017, n. 47, sono beneficiari del Sistema di Protezione .

12.56

AS 840

Emendamento

Art. 12



De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente 6 bis) "Al fine di assicurare il rispetto dei diritti della persona, lo Stato e gli Enti Locali assicurano standard e condizioni materiali di accoglienza in linea con la Direttiva 2013/33/UE, con particolare riguardo alla previsione di tutte le garanzie adeguate, incluso il diritto all'informazione in una lingua conosciuta, il diritto ad usufruire ad un'assistenza legale, il diritto ad accedere ai servizi funzionali all'individuazione di esigenze particolari ai sensi del comma 1, dell'articolo 17, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2015, n.142, il diritto a ricevere assistenza socio-sanitaria e psicologica, il diritto di un effettivo accesso al servizio del territorio. Sono altresì assicurate: la messa in atto di procedure standard per l'individuazione, la valutazione, il referral, la presa in carico di esigenze particolari e la formazione specifica per tutti gli operatori.

AS 840

12.57

ART. 12

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono definite le prestazioni che possono essere garantite dalle amministrazioni competenti agli stranieri non in regola con le disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, nonché le modalità di assunzione dei relativi costi.»

SEN. UNTERBERGER

SEN. STEGER

SEN. DURNWALDER

SEN. BRESSA

SEN. LANIECE

AS 840

Emendamento

Articolo 12

Di Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Dopo l'articolo inserire il seguente:

12000

12.0.1

Art. 12 bis

"Sistema di protezione dei titolari di protezione internazionale, dei richiedenti asilo vulnerabili e dei minori stranieri non accompagnati"

1. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, sono fissate le modalità di presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per i servizi di accoglienza rivolti ai soggetti di cui ai commi 1 e 1 bis dell'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
2. La Prefettura - ufficio territoriale del Governo, valuta l'insufficienza dei mezzi di sussistenza, accerta, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, la disponibilità di posti all'interno del Sistema e segnala al Servizio Centrale di cui all'art. 1-sexies decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 1990, n. 39, i soggetti di cui ai commi 1 e 1 bis dell'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ai fini dell'inserimento nel Sistema di Protezione dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati.
3. La prefettura - ufficio territoriale del Governo ovvero le altre competenti autorità che hanno notizia della presenza di un minore straniero non accompagnato, segnalano il minore al Servizio Centrale di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ai fini dell'inserimento nel Sistema di Protezione dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati, così come disposto dall'art. 12 della Legge 7 aprile 2017, n. 47.

EMENDAMENTO

ART. 12

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO,
VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MALLEGGI, CONZATTI,
TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis. (Concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali garantite dai comuni nelle fasi di accoglienza di minori stranieri non accompagnati)

1. Al fine di garantire i servizi di accoglienza e di assistenza ai minori stranieri non accompagnati, i comuni dispongono dei fondi destinati al gettito dell'imposta municipale propria destinati allo Stato, di cui all'articolo 1, comma 380, lettera f), della legge 24 dicembre 2012, n.228. A tal fine, ogni anno i comuni comunicano alla regione di appartenenza ovvero alla provincia autonoma di appartenenza, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la somma di cui al periodo precedente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, per ciascun comune che abbia disposto dei fondi destinati al gettito dell'imposta municipale propria destinata allo Stato al fine di garantire servizi di accoglienza e di assistenza ai minori stranieri non accompagnati, viene stornata somma equivalente in favore dello Stato a titolo di compensazione.».

Motivazione - Al fine di razionalizzare le risorse impiegate per l'integrazione, si riservano esclusivamente ai titolari di protezione internazionale nonché ai minori stranieri non accompagnati i progetti di integrazione e inclusione sociale attivati nell'ambito del sistema SPRAR. Per dare modo ai comuni di liberare risorse a favore dei progetti che riguardano i minori stranieri non accompagnati, Forza Italia interviene prevedendo l'utilizzo di una quota del gettito dell'imposta municipale propria destinata allo Stato da parte dei Comuni per finalità di accoglienza e assistenza ai minori stranieri non accompagnati.



AS 840

Emendamento

Articolo 12

Di Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Dopo l'articolo inserire il seguente:

~~Art. 12~~

12.0.3

"Art. 12 bis

(Minori stranieri non accompagnati)

Le disposizioni di cui all'art. 12 di questo Decreto non si applicano a coloro che, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 142/2015 abbiano iniziato un percorso di formazione professionale mentre erano minori non accompagnati e la cui domanda di protezione internazionale risulti ancora in via di definizione al compimento della maggiore età."

120.4

A.S. 840
Emendamento
Art. 12




Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

"Art. 12-bis.

(Autorizzazione di spesa per garantire il funzionamento dei centri governativi di prima accoglienza e dei centri di accoglienza straordinaria)

1. Al fine di garantire il funzionamento dei centri governativi di prima accoglienza e dei centri di accoglienza-straordinaria di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

PARRINI, MIRABELLI, COLLINA, CERNO, ZANDA



AS 840
Emendamento
Articolo 12


120.9

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Articolo 12-bis

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'Interno effettua un monitoraggio dell'andamento dei flussi migratori al fine della progressiva chiusura delle strutture di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.»

PERILLI, GRASSI



AS 840
Emendamento
Articolo 12

12.0.8

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 12-bis

1. Al comma 125 dell'articolo 1 della legge n. 124 del 2017, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Le cooperative sociali sono, altresì, tenute, qualora svolgano attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a pubblicare trimestralmente sui propri siti o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui vengono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.»

GRASSI

